



***Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Siracusa***

Prot. n. 641 /2025 U

Siracusa, 14/02/2025

Al Questore di

Siracusa

Al Comandante Provinciale dei Carabinieri di

Siracusa

**Al Comandante Provinciale della Guardia di
Finanza di**

Siracusa

Al Comandante della Polizia Municipale di

Siracusa

*(con cortese richiesta di diffusione ai dipendenti uffici
e servizi del circondario)*

Ai Servizi di Polizia Giudiziaria del

Circondario di Siracusa

e p.c. Al Sig. Procuratore Generale presso

la Corte di Appello di

CATANIA

Al Procuratore Aggiunto

Ai Sostituti Procuratori

Ai Dirigenti delle Sezioni di Polizia Giudiziaria

SEDE

Oggetto: Direttiva finalizzata a disciplinare i rapporti con la stampa a seguito dell'emanazione del D. Lgs 8 novembre 2021 n. 188.

A poco più di tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 188/2021 (in attuazione della legge delega 22.4.2021 n.53) che, nel recepire le disposizioni della direttiva 343/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, ha dettato, come noto, una nuova normativa sulle modalità con cui vanno comunicate ai mass media le informazioni sui procedimenti penali e sugli atti di indagine effettuati, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sugli snodi fondamentali della disciplina in oggetto.

Appare opportuno in questa sede operare una rassegna compiuta e sostanzialmente riassuntiva delle indicazioni di volta in volta date alle Forze dell'Ordine e all'interno dell'Ufficio

Con specifico riguardo alle principali disposizioni della direttiva, essa prevede che:

- gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione d'innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza (art. 3);
- sono adottate dagli Stati le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole e che siano altresì predisposte misure appropriate in caso di violazione di detto obbligo (art. 4, par. 1);
- la divulgazione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico (art. 4, par. 3);

-sono adottate dagli Stati misure appropriate per garantire che gli indagati e gli imputati non siano presentati come colpevoli, in Tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, salvo che ciò sia necessario per ragioni di sicurezza (art. 5);

-grava sull'accusa l'onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati, salvo l'eventuale obbligo per il giudice - il tribunale competente- di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile (art.- 6, par. 1);

-ogni dubbio sulla colpevolezza è valutato in favore dell'indagato o imputato (art. 6, par, 2);

-agli indagati e imputati è riconosciuto il diritto di restare in silenzio e di non autoincriminarsi in merito al reato che viene loro contestato. L'esercizio di tali diritti non impedisce alle autorità competenti di raccogliere prove ricorrendo a poteri coercitivi legali indipendentemente dalla volontà dell'indagato, o imputato (art. 7, parr; 1, 2 e 3);

-l'Autorità giudiziaria può tenere conto, all'atto della pronuncia della sentenza, del comportamento collaborativo degli indagati e imputati conformemente al diritto nazionale dei vari Stati- (art. 7 par. 4);

- l'esercizio del diritto al silenzio o a non autoincriminarsi non può in ogni caso essere utilizzato contro gli indagati e imputati e non è considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato (art. 7, par. 5); .

-gli indagati e imputati hanno diritto a presenziare al proprio processo; una decisione sulla colpevolezza od innocenza dell'indagato o imputato può svolgersi in assenza di essi se sono stati informati per tempo del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure non sono stati informati ma sono rappresentati da un difensore incaricato; (art. 8, par. 1 e 2);

-una decisione *in absentia* può essere eseguita nei confronti dell'indagato o imputato se l'indagato o imputato non sono rintracciabili nonostante gli sforzi profusi: in questo caso, però gli Stati garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, siano resi edotti della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell'articolo 9 (art. 8, par. 4);

-gli Stati assicurano che laddove gli indagati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte condizioni per la celebrazione del processo *in absentia* questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa; incluso l'esame di nuove prove e possa condurre alla riforma della decisione originaria (art. 9);

-gli Stati membri provvedono -affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti previsti dalla direttiva in esame (art. 10).

Si rende, quindi, opportuno adottare una direttiva sul punto disciplinante i rapporti con la stampa cui possa farsi riferimento, in sostituzione di disposizioni precedenti sullo stesso argomento.

La materia della comunicazione dei provvedimenti giudiziari e dei rapporti con gli organi d'informazione trova la sua fonte principale, quanto alla normativa primaria, nel decreto legislativo 20.2.2006 n° 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero) che, all'art. 5, disciplina i rapporti con gli organi di informazione. Detto articolo è stato recentemente rielaborato dall'art. 3 del richiamato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, che:

- ha integrato il comma 1, stabilendo la modalità ordinaria ed esclusiva della comunicazione (il comunicato stampa ufficiale, prevedendo solo come forma residuale ed eccezionale la conferenza stampa);
- ha introdotto il comma 2-bis, specificando i casi in cui è possibile la diffusione di notizie sui procedimenti penali e dettando i parametri cui detta diffusione si deve attenere;
- ha introdotto il comma 3-ter, in tema di rapporti tra Procura e Polizia Giudiziaria in punto di diffusione di notizie da parte di quest'ultima;
- ha introdotto il comma 3-ter, in punto di divieto di assegnare ai procedimenti delle denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

Quanto alla normazione secondaria, è intervenuta sul tema la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n.P-12411 del 13.7.2018, che fissa dei principi di carattere generale e delinea delle linee guida specifiche per i vari Uffici, compresi quelli requirenti, nonché il parere espresso dal CSM in data 3.11.2021 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alla citata direttiva europea.

Vanno esaminati i vari aspetti, opportunamente distinti.

1. Attribuzione al Procuratore della Repubblica dei rapporti con gli organi d'informazione.

L'art. 5, comma del D.lgs. 106/2006 fissa il principio (non modificato dall'intervento riformatore) secondo cui spetta al Procuratore della Repubblica mantenere personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di stampa.

Tale principio è ribadito dalla Circolare del CSM n. 18269/2020 che, all'art. 4, lett. 1), afferma che il Procuratore "cura e disciplina i rapporti con la stampa secondo il disposto dell'art. 5 D.lgs. 106/2006".

La sottoscritta intende riservare a sé la cura dei rapporti con la stampa, ferma restando la facoltà di esercitare, di caso in caso, la facoltà di delega, nell'ipotesi di sua assenza anche temporanea dall'Ufficio.

Ai sensi del comma 3 della medesima norma, i sostituti, inoltre, non possono rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione sull'attività giudiziaria dell'ufficio.

La disciplina concentra sulla figura del Procuratore o su quella di un suo delegato la titolarità dei rapporti con la stampa, coerente con detta previsione sarà quella per cui i singoli sostituti potranno rilasciare dichiarazioni alla stampa, ovviamente su procedimenti in corso nel caso in sia intervenuto un provvedimento di delega/autorizzazione da parte del Procuratore.

Facoltà attribuite agli altri magistrati dell'ufficio.

I magistrati, ai sensi dell'art. 1, parte seconda, lett. b) della menzionata circolare del 13.7.2018, collaborano -attenendosi alle disposizioni del capo dell'ufficio- alla raccolta e all'analisi delle informazioni da comunicare; assicurano ogni opportuna integrazione informativa anche nel corso degli incontri con la stampa ritenuti opportuni dal capo dell'ufficio per un'efficace comunicazione.

Infatti, recita la risoluzione consiliare, proprio "in vista della predisposizione delle opportune strategie di comunicazione, è opportuno che i magistrati dell'Ufficio "informino tempestivamente il capo dell'ufficio degli affari di particolare delicatezza; gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza".

Al di fuori degli ambiti sin qui delineati, i magistrati non appositamente delegati dal Procuratore della Repubblica non possono rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione relative alla attività giudiziaria dell'ufficio.

I Magistrati sono infatti tenuti a rispettare il dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione; dovere la cui violazione può essere integrato da pubbliche dichiarazioni o interviste che, " sotto qualsiasi 'profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari corso di trattazione ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria; dalle sollecitazioni di pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero dalla 'costituzione o dall'utilizzo di canali informativi' personali riservati o privilegiati (illeciti disciplinari- previsti all'art. 2 del D.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109).

Il magistrato assegnatario del procedimento dovrà comunque vigilare, con particolare cautela, sulla riservatezza degli atti fino alla completa *discovery*, anche con specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 114 co 2 c.p.p. in merito alla possibile pubblicazione delle ordinanze cautelari.

Il Procuratore Aggiunto e i Sostituti Procuratori informeranno il Procuratore della Repubblica in ordine ad ogni violazione del segreto investigativo, anche da parte degli organi d'informazione, fornendo altresì ogni utile elemento idoneo a ricostruire l'iter della violazione del segreto.

Grava, infine sul Procuratore l'obbligo di segnalare al Consiglio Giudiziario eventuali violazioni delle norme, in questione per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare (art. 5, comma 4).

Al di là dei suddetti casi, ciascun magistrato ha ovviamente il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, sempre che sia chiara la natura personale e non coinvolgente l'ufficio, delle opinioni che si esprimono e sempre nel rispetto del canone di riservatezza di cui all'art. 6 del Codice etico, più volte confermato dal C.S.M.

2. Caratteristiche della comunicazione.

Ogni comunicazione relativa a procedimenti giudiziari deve essere compiuta in modo da assicurare l'osservanza dei seguenti principi di carattere generale:

1. tempestività, obiettività, imparzialità, equilibrio della comunicazione;
2. divieto di opinioni personali o di giudizi di valore su persone o fatti;
3. oggettiva rispondenza della informazione all'interesse pubblico o ad un interesse generale;
4. parità di trattamento degli organi di informazione, prevedendo anche il ricorso a strumenti web e social;
5. responsabilità del vertice dell'ufficio e immagine della giurisdizione;
6. massima spersonalizzazione della comunicazione, con esclusione di ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento;
7. riduzione del rischio di impropria influenza sul giudice e sul pubblico;
8. tutela della dignità e dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento;
9. rispetto del principio della presunzione d'innocenza.

Ogni informazione inerente alle attività della Procura deve essere fornita attribuendola in modo impersonale- all'ufficio, - escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento (art. 5, comma 2 D.lgs. 106/2006).

La seconda parte del comma 2-bis dell'art. 5 D.lgs. 106/2006 prevede, con riferimento alle comunicazioni istituzionali dell'Ufficio di Procura, che: "Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, -il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili".

Tale enunciazione si collega con altra, contenuta nell'art. 2, comma 1, del predetto D.lgs. 188/2021, in cui si afferma, in linea generale, che: "È fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili".

Le violazioni, oltre alle eventuali sanzioni penali e disciplinari, danno luogo al diritto dell'interessato alla rettifica della dichiarazione resa, con la stessa pubblicità di quest'ultima.

Vanno così fissati in conformità alle previsioni consiliari i criteri cui ci si atterra come Ufficio nei rapporti con la Stampa:

- a) l'informazione non deve interferire con le investigazioni e con l'esercizio dell'azione penale, né con il segreto delle indagini e in generale con il principio di riservatezza;
- b) l'informazione non può danneggiare o influenzare la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi;
- c) la comunicazione deve avere ad oggetto solo fatti e situazioni conosciute o conoscibili dalle parti della vicenda procedimentale, dovendosi evitare che il soggetto interessato apprenda dagli organi di informazione le notizie che lo riguardano, relative al procedimento;
- d) non deve esserci ingiustificata comunicazione di dati sensibili, nel rispetto della vita privata e familiare (soprattutto nei confronti dei minorenni), della sicurezza e della dignità (anzitutto della vittima e delle persone vulnerabili; e poi ancora dei testimoni, dell'indagato/imputato e dei suoi familiari, dei terzi estranei al processo);
- e) il rispetto delle decisioni giudiziarie, le quali, qualora non condivise, vanno impugnate e non criticate o censurate dall'Ufficio mediante la comunicazione agli Organi di informazione;

- f) il rispetto della presunzione di non colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini e degli imputati, di tal che l'informazione non va data con modalità tali da ingenerare nel pubblico l'erroneo convincimento della definitività di decisioni o accertamenti ancora *sub iudice*;
- g) al fine di garantire il rispetto della presunzione di non colpevolezza, nei comunicati e nelle conferenze stampa, va osservato il "divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza", così come previsto dal comma 3-ter dell'art. 5 D.lgs. 106/06, inserito dall'art. 3 del D.lgs. 188/2021;

Non è vietata la pubblicazione dei nomi di persone coinvolte in indagini giudiziarie, come anche ribadito dal Garante, con provvedimento n. 73 del 9.4.2020, appare tuttavia inopportuno divulgare i nomi degli indagati in vicende riconducibili al C.d. codice rosso, sia per la particolare delicatezza intrinseca delle situazioni, sia a tutela della persona offesa (cui si potrebbe agevolmente risalire, partendo dall'indagato).

Negli altri casi non si può escludere che - anche per evitare fraintendimenti allorquando possano sorgere equivoci circa la/e persona/e coinvolta/e - possa risultare utile (o necessaria) l'indicazione nominativa, sia per persone fisiche che per enti, società, imprese.

Va assicurata, quanto agli indagati l'osservanza della presunzione di innocenza, incompatibile con espressioni idonee a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate.

A tal fine, nella comunicazione sarà sempre evidenziata la circostanza che -soprattutto con riferimento ad arresti, perquisizioni, sequestri- si tratta di acquisizioni relative alla fase delle indagini che vengono valutati come indizi e non prove (riservate al dibattimento), e non vi sono elementi di certezza assoluta (utile può apparire l'uso del: condizionale quale modo del verbo) e di definitività.

L'informazione da parte dell'Ufficio si deve conformare alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali del 18.5.2012 in tema di divieto di diffusione di foto segnaletiche di soggetti sottoposti ad indagine e di immagini di persone arrestate (anche se parzialmente coperte e comunque oscurate), fotografie e immagini di persone in manette e comunque in condizioni di detenzione, nonché di immagini che documentino attività investigative (ad esempio filmati relativi all'esecuzione di perquisizioni o di arresto), se destinate a far parte del fascicolo del Pubblico Ministero.

Nel caso in cui si riterrà che un corredo video e/o fotografico possa contribuire a meglio soddisfare le esigenze di informazioni in termini di precisione ed incisività, si sottoporrà il materiale che si intende pubblicare all'esame del Procuratore e del Magistrato titolare dell'indagine perché vigilino affinché detto materiale rispetti in principi che governano la diffusione delle notizie come in questa sede esposti ed esprimano il nulla osta alla pubblicazione.

Le suddette indicazioni si intendono riferite anche ai siti istituzionali della Polizia Giudiziaria ed alle eventuali pagine social della stessa Polizia Giudiziaria.

Va assicurata, quanto alle persone offese, l'osservanza del divieto di ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza.

La comunicazione, inoltre, ha luogo nel rispetto dei divieti normativi a tutela dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato posti dall'art. 114, comma 6, c.p.p., secondo il quale: "È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni".

È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni" nonché di quelli posti a tutela della dignità delle persone in condizioni di detenzione art.114, comma 6 bis, c.p.p., il quale prevede: "È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta

all'uso •di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta ".

3. Presupposti della comunicazione,

Mentre nel previgente assetto la scelta se comunicare o meno notizie sui procedimenti era affidata alla discrezionalità del Procuratore (che, in concreto, comunque valutava l'interesse o meno, alla diffusione delle, specifiche notizie); con la riforma dell'art. 5 del D.lgs. 106/2006 di fatto tale discrezionalità è stata contenuta, giacché sono stati introdotti due specifici criteri selettivi e segnatamente:

"La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo, quando è strettamente necessaria per, "la prosecuzione delle indagini o altre specifiche ragioni di interesse pubblico "

Sul punto appare opportuno riportare il contenuto del parere che il CSM ha formulato sullo schema del decreto legislativo con delibera del 3.1.1.2021; n, pratica 38/PA/2021.

In particolare, il CSM ha valutato che "Con specifico, riferimento alla prima condizione legittimante a comunicazione (la sua stretta, necessità per la prosecuzione delle indagini), deve osservarsi che essa può ricorrere in una pluralità di ipotesi: ad esempio quando la divulgazione di notizie sia diretta a vagliare la reazione di una o più persone, oggetto di intercettazione; ovvero a sollecitare la collaborazione ed il rilascio di informazioni da parte di una comunità ove -un fatto reato si è verificato.

In tutti questi casi appare inevitabile che il Procuratore si coordini con il sostituto o i sostituti titolari delle indagini per evitare che la decisione di attivare la comunicazione possa essere disfunzionale rispetto alle esigenze investigative, apprezzabili in via più immediata dal sostituto o dai sostituti titolari del procedimento.

La possibilità di diffondere informazioni quando ciò è strettamente necessario per -la prosecuzione delle indagini trova il suo fondamento nell'art. 4 comma 3 della Direttiva.

È sempre il testo della Direttiva che offre degli elementi per individuare l'interesse pubblico, come nel caso in cui, per ragioni di sicurezza, agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale siano fornite "informazioni oggettive in ordine ad un procedimento penale al fine di prevenire turbative dell'ordine pubblico".

È quest'ultima altresì l'ipotesi in cui il Pubblico Ministero derogando alla regola cui si è fatto cenno di evitare tendenzialmente l'indicazione delle generalità e la diffusione di immagini potrebbe autorizzare per ragioni investigative l'indicazione delle, generalità, di immagini' ecc., se ed in quanto ciò possa rilevare per il buon esito degli ulteriori approfondimenti.

Il -secondo presupposto legittimante l'informazione è quello correlata alla ricorrenza di "specifiche ragioni interesse pubblico", che possono, essere individuate avendo riguardo all'esigenza di informazione della collettività rispetto allo specifico fatto reato.

Sul punto, il CSM rileva che «la verifica della [sua] effettiva ricorrenza [...] chiama in causa **valutazioni di opportunità rimesse al solo Procuratore e dunque inevitabilmente influenzata dalla sua sensibilità culturale**».

Il pubblico interesse può essere anche individuato nell'interesse ad essere informati di attività di indagine di rilievo nonché in quello della Stampa e dei mezzi di informazione di acquisire legittimamente notizie che consentano loro di esercitare il diritto costituzionale di informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione.

Sono, quindi, da ricomprendersi fra le informazioni che possano essere date per ragioni di interesse pubblico l'esecuzione di provvedimenti cautelari-personali e reali, l'esecuzione di provvedimenti definitivi, quali ordini di

carcerazione e confische, il compimento: di atti di particolare interesse e rilevanza, per i quali- sia- venuto meno l'obbligo del segreto ex art. 329 c.p.p., le richieste di rinvio a giudizio o di archiviazione.

Le decisioni da prendere pertanto caso per caso non potrà che andare nel senso della valorizzazione dell'espressione «specifiche ragioni» scelta dal legislatore. In assenza di una previsione di parametri tassativi da parte del legislatore si potrà operare pertanto una scelta comunicativa valutando la sussistenza di un reato di particolare gravità, lo scalpore che il reato ha suscitato nella collettività e la qualifica soggettiva dell'indagato-imputato (rimangono ovviamente ipotesi indicate a mero scopo esemplificativo).

In alcune circostanze e allorquando vi sia stata comunque conoscenza di notizie nonostante la mancanza di comunicato o di conferenza stampa (si pensi a titolo esemplificativo ai casi: di accesso della Polizia Giudiziaria presso uffici pubblici in esecuzione di un decreto di esibizione o di perquisizione o di sequestro) la Comunicazione potrà essere effettuata dal Procuratore per esigenze di chiarimento e per evitare la diffusione di notizie distorte.

Va in questa sede ricordato il disposto della lett. *b* dell'art. 2 del D.D.L. Nordio, che ha ad oggetto il **divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 c.p.p.**

A venire modificato è, in particolare, il **comma 2-bis**, che era stato inserito nel 2020 nell'ottica di rafforzare la tutela della riservatezza in senso lato e prevedeva il divieto di «pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454». L'obiettivo perseguito dalla disposizione era quella di porre una norma speciale contenente un duplice divieto di pubblicazione dei colloqui intercettati. Il primo riguardava tutto il materiale intercettato prima che sia intervenuta la fase acquisitiva contemplata dagli artt. 268, 415-*bis* e 454 c.p.p.; il secondo si

riferisce invece ai verbali e alle registrazioni che non sono state acquisite (dal giudice o dalle parti) perché ritenute inutilizzabili o irrilevanti.

Nella disposizione di nuovo conio, invece, il divieto di pubblicazione delle conversazioni intercettate assume portata generale, con l'**unica" eccezione"** rappresentata dal caso in cui il contenuto dell'intercettazione sia stato **«riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento»**.

4. Modalità della comunicazione.

La comunicazione avviene ordinariamente mediante comunicati stampa registrati "a -protocollo a firma del 'Procuratore della Repubblica (o, nei casi di assenza anche -occasionale, a firma del Procuratore Aggiunto), diramati a cura della Segreteria del Procuratore agli organi di stampa accreditati e che comunque ne abbiano fatto richiesta, e poi conservati in apposita cartella con copia della mail di inoltro.

Ai fini della predisposizione dei comunicati, ovvero in occasione della conferenza stampa, il Magistrato Assegnatario delle indagini e/o- l'organo di Polizia Giudiziaria delegata per: le indagini collaboreranno mediante la predisposizione di bozze di comunicati da sottoporre tempestivamente al Procuratore della Repubblica.

La seconda modalità di comunicazione è quella della conferenza stampa (con la partecipazione attiva di esponenti dell'organo di Polizia Giudiziaria delegata per le indagini) che però, nell'attuale assetto normativo novellato, è limitata ai "casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti" (cfr. art. 5, comma 1, D.lgs. n. 106/2006, modificato dai D.lgs. n. 188/2021).

Al fine di rendere palesi ed obiettive le ragioni che inducono il Procuratore ad optare per la conferenza stampa in luogo dell'ordinario comunicato stampa, il Procuratore adotta un atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico

interesse che la giustificano (cfr. art. 5 comma 1, ultima parte, D.lgs. 106/06, come modificato dall'art. 3 D.lgs. 188/2021).

Le ragioni di pubblico interesse che giustificano l'indizione della conferenza stampa possono essere individuate "nella natura delle incolpazioni", nel "ruolo dei- soggetti coinvolti"; nel "numero degli indagati", anche con riferimento alle caratteristiche socio-criminale del territorio di competenza dell'ufficio.

Pertanto, tali sono i criteri posti a fondamento degli atti motivati con i quali il Procuratore si determinerà per la conferenza stampa.

Alla conferenza stampa, il Procuratore della Repubblica viene affiancato dal Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione cui appartiene il magistrato assegnatario del procedimento interessato e dallo stesso assegnatario; che collabora altresì alla preparazione dei comunicati e della conferenza stampa, offrendo ogni -utile elemento informativo e la cui presenza viene espressamente autorizzata dal Procuratore, nei casi relativi a procedimenti di particolare complessità cui si- riferiscono le informazioni ostensibili, essendo giustificata dall'esigenza di garantire un'informazione completa, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori indagini.

In sede di conferenza stampa, il Procuratore della Repubblica, eventualmente affiancato altresì da uno o più rappresentanti della polizia giudiziaria delegata alle indagini, si limiterà ad una breve sintesi dell'attività compiuta, distribuendo comunque ai rappresentanti dei mezzi di informazione presenti un comunicato scritto, preventivamente redatto con il contributo del /i Magistrato /i assegnatario/i del procedimento.

Nella sintesi orale delle indagini e nelle eventuali risposte alle domande dei giornalisti, si farà massima attenzione al rispetto dei criteri di tutela della presunzione di innocenza di cui all'ultima parte del comma 2-bis dell'art. 5 del D.lgs. n 106.

Al di fuori di queste informazioni fornite ufficialmente, non è consentito ad alcuno, né ai magistrati né agli appartenenti alla polizia giudiziaria, di dare ulteriori notizie ai mezzi di informazione.

5. Ruolo della Polizia Giudiziaria nella comunicazione.

L'intervento riformatore prevede una specifica disciplina anche per le attività comunicative da parte delle forze di polizia. Tale disciplina presenta carattere innovativo, atteso che sino all'entrata in vigore del D.lgs. 188/2021, non era posta in discussione la legittimità di una comunicazione istituzionale da parte della Polizia Giudiziaria, autonoma ed indipendente rispetto alla comunicazione della Procura della Repubblica.

Il comma 3-bis dell'art. 5 del D.lgs. 106/2006, introdotto dall'art. 3 d.lgs. 188/2021, prevede che:

"Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3".

Occorre operare una distinzione fra le comunicazioni effettuate nel corso di procedimenti penali o in relazione ad attività svolte d'iniziativa e collocate in una fase pre-procedimentale.

Il formale provvedimento autorizzativo del Procuratore, legittimante la polizia giudiziaria a rilasciare -le informazioni [sia mediante comunicato stampa che a mezzo conferenza stampa] deve essere supportato da adeguata motivazione "in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse" che la giustificano. Le comunicazioni devono attenersi ai medesimi criteri sopra enunciati per quelle provenienti direttamente dalla Procura evitando che si assegnino ai procedimenti pendenti "denominazioni -lesive della presunzione di innocenza".

Mentre per l'attività svolta direttamente dal Procuratore della Repubblica la motivazione a supporto stavolta è prevista solo per l'organizzazione della conferenza stampa, per quella svolta dalla Polizia Giudiziaria riguarda altresì la mera diffusione del comunicato stampa.

È opportuno che la richiesta di autorizzazione della polizia giudiziaria si soffermi su tali esigenze, nel testo di cui si propone l'autorizzazione o nella richiesta di svolgere la conferenza stampa.

Solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta, la polizia giudiziaria inoltrerà il comunicato ai mezzi di informazione, astenendosi, ovviamente, dal fornire ulteriori informazioni direttamente ai giornalisti e agli operatori dell'informazione.

Appaiono autorizzabili in via generale salve specifiche esigenze di riserbo investigativo il rilascio, da parte delle forze di polizia delle informazioni "di cronaca" rispetto ai fatti di rilievo penale verificatisi nel territorio [l'essersi verificata una rapina, l'essere avvenuto un incidente stradale o sul lavoro, ecc.], allorquando neppure si ponga, a quel momento, un tema di tutela della presunzione di non colpevolezza di alcuno, per non esservi ancora un soggetto indagato identificato.

La disciplina autorizzatoria di cui al predetto comma 3 bis non si applica alle indagini espletate d'iniziativa dalla polizia giudiziaria in una fase pre-procedimentale, cioè al di fuori e prima di un procedimento penale già iscritto. In tale fase, è pertanto consentito alla polizia giudiziaria procedente di fornire autonomamente informazioni sulle attività investigative espletate, fermo restando il rispetto del divieto, previsto con carattere di generalità dall'art. 2 del D Lgs - 188/2021, di indicare pubblicamente come colpevole l'indagato o l'imputato sino a che la colpevolezza dello stesso non sia stata accertata con una sentenza o un decreto penale di condanna irrevocabili.

In questi casi di attività di iniziativa, la comunicazione (limitata alle sole attività già a conoscenza dei diretti interessati, quali arresti in flagranza di reato; fermi di iniziativa della Polizia Giudiziaria; sequestri di iniziativa; denunce a

pede libero in cui vi siano state identificazione, nomina di difensore ed elezione di domicilio) è demandata alla Polizia Giudiziaria operante, che dovrà comunque valutare l'impatto che la propalazione delle notizie potrebbe avere sulla prosecuzione delle indagini.

Pur tuttavia; allorché le notizie che s'intendono diramare hanno ad oggetto reati gravi o aventi ad oggetto attività investigative di grande impatto mediatico, gli organi di Polizia Giudiziaria, tramite i Comandanti od i Dirigenti dei Servizi, -ovvero mediante i rispettivi portavoce, provvederanno sempre a notificare preventivamente (anche con mezzi agili ed informali) il Procuratore della Repubblica del contenuto dei comunicati stampa che intendono diramare, al fine di consentire al Procuratore sia la tempestiva conoscenza del fatto-reato, sia la possibilità di non autorizzare, temporaneamente, la suddetta comunicazione al fine di non pregiudicare lo sviluppo delle indagini riservandone la divulgazione con successivi comunicati stampa o conferenze stampa.

6. Altre disposizioni in tema di "presunzione di innocenza".

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 contiene altre disposizioni in-tema di presunzione di innocenza, di seguito si riportano quelle di rilievo sull'attività della Procura:

- a) modifica dell'art. 6 del decreto legislativo n. 106/06
- b) introduzione dell'art. 1-15-bis c.p.p.
- c) modifica dell'art. 329, comma 2, c.p.p.

a) Modifica dell'art. 6 del decreto legislativo n. 106/2006.

L'art. 6 del decreto legislativo n. 106/2006 è stato modificato, attribuendo al Procuratore- Generale presso la Corte di Appello -nell'ambito-della più ampia "attività di vigilanza" sulle Procure, anche il potere di verifica dell'osservanza, da parte dei Procuratori della Repubblica del distretto, dei "doveri di cui all'art. 5

ovvero del rispetto della normativa in tema di comunicazione sui procedimenti. Proprio al fine di consentire al Procuratore Generale l'esercizio dei poteri di vigilanza, si prevede l'indefettibile trasmissione alla Procura Generale dei comunicati stampa emessi da quest'Ufficio, nonché dei provvedimenti motivati con cui potrà essere indetta conferenza stampa.

b) Introduzione dell'art. 115-bis c.p.p.

L'art. 4, lett. a) D.lgs. 1188/2021 ha introdotto l'art. 115-bis c.p.p., intitolato "Garanzia della presunzione di innocenza", incide in maniera diretta sui provvedimenti giudiziari. Il mancato rispetto delle disposizioni è sanzionato con un provvedimento che interviene sugli atti del procedimento mediante una correzione degli stessi.

c) Modifica dell'art. 329, comma 2, c.p.p.

La modifica apportata consiste nell'introduzione dell'avverbio "strettamente", al fine di circoscrivere ulteriormente le ipotesi di pubblicazione di singoli atti d'indagine o di parti di essi, qualora sia "strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini".

La presente direttiva viene emanata per consentire la massima diffusione a tutti gli uffici di Polizia Giudiziaria del circondario, per cui si richiede alle SS.VV. di diramarla tempestivamente, raccomandando il rigoroso rispetto della stessa.

Il Procuratore della Repubblica

Sabrina Gambino